



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 494

del 09/12/2024

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI MONOGRAFICHE PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (BCRL), PER IL PERIODO DI 24 MESI E CON FACOLTÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER IL PERIODO MASSIMO DI 12 MESI, A TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - DECISIONE A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 dicembre 2021, n. 318, *"III provvedimento organizzativo anno 2021"* che ha, tra l'altro, conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2023, n. XII/108, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 dicembre 2023, n. 327, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2024-2025-2026;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2024, n. 24, recante *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2024 - 2026 (anno 2024): approvazione"* e in particolare l'allegato 3 della Sottosezione - Rischi corruttivi e trasparenza anni 2024/2026, che disciplina le misure per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 140.000,00 e individua le fasce economiche per l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di*

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

- articolo 52, comma 1 - primo periodo -, ai sensi del quale *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti";*
- Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*
- articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";*

VISTO il decreto del Segretario generale 21 dicembre 2023, n. 567, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

VISTO il decreto dirigenziale 8 febbraio 2024, n. 39, recante *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000"*

VISTA la richiesta di acquisizione (RDA) n. 18 pervenuta all'U.O. Contratti ed economato, tramite il sistema documentale EDMA, in data 18 settembre 2024, e successive sue integrazioni (in particolare la nota elettronica del 23 ottobre 2024), con la quale il dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della Normazione ha:

- espresso la necessità di acquisire, mediante affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, la fornitura di libri e pubblicazioni monografiche per le esigenze della Biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia (di seguito BCRL);
- precisato che la fornitura ha la finalità di incrementare le collezioni della BCRL garantendo un buon grado di aggiornamento della documentazione (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60/2021; Regolamento della Biblioteca, art. 4) e di fornire supporto informativo e documentale per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri regionali, degli organi ed organismi regionali, delle strutture amministrative del Consiglio, della Giunta e degli Enti del sistema regionale e per motivo di studio e ricerca a tutti gli utenti interessati (Regolamento della Biblioteca del Consiglio regionale, art. 1);
- dichiarato che non vi sono convenzioni ARIA S.p.A. o Consip attive per l'erogazione della fornitura in oggetto;

- indicato la durata del contratto per un periodo di ventiquattro mesi, con facoltà di proroga per un periodo massimo di dodici mesi;
- stimato la spesa complessiva massima per l'acquisizione della fornitura in euro 29.940,00 (oltre IVA) comprensiva della eventuale proroga contrattuale e individuato la relativa copertura finanziaria;
- individuato alcuni operatori economici da invitare a presentare il proprio preventivo, con contestuale pubblicazione di avviso di indagine di mercato sul portale dell'amministrazione;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 21 giugno 2024, con cui il dirigente ad interim dell'Ufficio Trasparenza, Prevenzione della corruzione e Privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA, che non risulta necessaria la designazione del Fornitore come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD, in quanto il Fornitore tratterà i dati, esclusivamente, per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) del RGPD;
- il parere del 24 giugno 2024 con cui l'u.o. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, in base a quanto riportato nella RDA, che il servizio rientra nelle fattispecie indicate al comma 3 bis, dell'articolo 26 del d.lgs. 81/2008, in virtù del quale l'adempimento relativo alla valutazione dei rischi da interferenze e il relativo documento (DUVRI) non è previsto;

CONSTATATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice;

RITENUTO di acquisire la fornitura in argomento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del Codice previa acquisizione di preventivi, tramite la piattaforma di negoziazione telematica di Regione Lombardia *Sintel*;

DATO ATTO che:

- in data 30 ottobre 2024, la sottoscritta in qualità di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, ha approvato, mediante sottoscrizione digitale il Foglio patti e condizioni e relativi allegati, predisposto dalla u.o. contratti ed economato e vistato dal dirigente richiedente la fornitura;
- in data 5 novembre 2024, il Consiglio regionale (di seguito CRL) ha reso noto, tramite la pubblicazione di un avviso sulla homepage e nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, l'avvio della procedura di acquisizione di preventivi, per il periodo dal 5 novembre 2024 al 18 novembre 2024, per l'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice, tramite la piattaforma certificata di negoziazione telematica Sintel, con invito rivolto agli operatori economici interessati e iscritti all'Elenco Fornitori Telematico (di seguito EFT) di suddetta piattaforma, qualificati per l'ente Consiglio regionale della Lombardia e per la categoria merceologica di cui ai seguenti CPV:22113000-5: Libri per biblioteca;22120000-7: Pubblicazioni;
- in data 5 novembre 2024, sono stati invitati, tramite la piattaforma Sintel (ID 191639148), i seguenti operatori economici, individuati dalla struttura proponente:
 - LIBRERIA CORTINA s.r.l. di Milano;
 - Editoriale Le Lettere s.r.l. di Milano;
 - Leggere s.r.l. di Bergamo;
 - Terminal Distribuzione s.r.l. di Granarolo dell'Emilia (BO);

- in data 12 novembre 2024 è stato invitato VIVENDA GROUP S.P.A. di Roma, a seguito della sua richiesta acquisita con prot. CRL.2024.0016795 del 12 novembre 2024;
- in data 13 novembre 2024, è stato invitato CL.AN DI MUNDICI s.r.l. di Modena a seguito della sua richiesta acquisita con prot. CRL.2024.0016844 del 12 novembre 2024;
- entro il termine ultimo delle ore 17:00 del 18 novembre 2024 hanno presentato il proprio preventivo i seguenti operatori economici:
 - VIVENDA GROUP S.P.A. P.IVA 08959351001 (ID Sintel 1731662426479 del 15 novembre 2024);
 - Terminal Distribuzione s.r.l. P.IVA 03641340371 (ID Sintel 1731688056090 del 15 novembre 2024);
- il sottoscritto, in qualità di RUP, in data 19 e 26 novembre, ha quindi proceduto alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni inerenti ai requisiti di ordine generale e speciali di partecipazione prodotte, tramite la piattaforma Sintel, dagli operatori economici, anche a seguito di integrazione documentale, e all'apertura solo dell'offerta economica della Terminal Distribuzione S.r.l., per le motivazioni di cui al report Sintel n.1732619295769, agli atti, in quanto unico operatore in possesso delle idonee esperienze pregresse richieste;
- in data 27 novembre 2024, il RUP, ha proposto di affidare la fornitura in argomento alla Terminal Distribuzione Srl di Granarolo dell'Emilia (BO), alle condizioni di cui al Foglio Patti e condizioni e dei suoi allegati, nonché dell'offerta economica dallo stesso presentata, per le seguenti motivazioni espresse nel "Verbale di proposta di affidamento", del 27 novembre 2024, sottoscritto dal RUP stesso e dalla posizione organizzativa della uo. Contratti ed economato: *"l'operatore economico è risultato in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come da richiesta di preventivo, avendo dichiarato di aver svolto due contratti di durata annuale (anni 2022 e 2023), in favore di un committente pubblico (Comune di Bologna), con oggetto contrattuale (Fornitura di libri) pertinente con quello dell'affidamento e per l'importo contrattuale rispettivamente di euro 97.563,71 e di euro 270.988,53. Inoltre, il fornitore ha trasmesso un documento di presentazione aziendale da cui si evince, tra l'altro, un modello organizzativo e logistico altamente automatizzato, che permette una distribuzione in tempi brevissimi dei prodotti richiesti, un'assistenza pre e post-vendita e una vasta offerta di prodotti in continuo aggiornamento e ampliamento. Inoltre, da verifiche effettuate è risultato che l'operatore economico gode di buon credito sul mercato; lo sconto offerto del 24,26% sul prezzo di copertina, risulta conveniente e migliorativo rispetto allo sconto ottenuto in occasione del precedente affidamento con diverso operatore economico"*;

DATO ATTO che nella scelta del miglior offerente si è tenuto altresì conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice, considerato che l'operatore individuato non ha mai fornito il servizio all'Amministrazione consiliare;

RITENUTO di affidare la fornitura in argomento, a Terminal Distribuzione s.r.l., con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO), codice fiscale e P.IVA 03641340371, alle condizioni e modalità del Foglio Patti e condizioni e con l'applicazione della percentuale di ribasso del 24,26% sul prezzo di copertina offerto dalla stessa, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto, per una durata di ventiquattro mesi, dando atto che l'importo contrattuale di euro 19.960,00 (oltre IVA

al 4% come di seguito specificato), rappresenta l'importo massimo spendibile per l'Amministrazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c), del DPR 633/72, per i prodotti editoriali l'IVA è assolta dall'editore e che in caso di acquisizioni di e-book, l'IVA è calcolata al 4%;

PRESO ATTO che, come indicato nella RDA, l'acquisto di eventuali e-book risulterà residuale e non prevedibile a priori e, quindi, è stata applicata l'IVA solo sull'importo massimo di euro 500,00 per ogni anno;

RITENUTO di:

- impegnare in favore di Terminal Distribuzione S.r.l. la spesa complessiva di euro 20.000,00 (IVA inclusa del 4%, applicata come sopra riportato) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, con imputazione al capitolo 2509 *"Acquisto riviste e pubblicazioni per la biblioteca"*, codifica di V livello U.1.03.01.01.002 *"Pubblicazioni"* come segue:
 - anno 2025: euro 10.000,00;
 - anno 2026: euro 10.000,00;
- di disporre che l'eventuale periodo di proroga fino a un massimo di dodici mesi, per un importo complessivo massimo di euro 10.000,00 (IVA inclusa al 4%, applicata come sopra riportato), sarà assunto con successivo decreto, con cui sarà impegnata anche la relativa spesa;

ACQUISITE AGLI ATTI le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla procedura di affidamento (prot. CRL.2024.0017555, prot. CRL.2024.0017557, prot. CRL.2024.0017558 e prot. CRL.2024.0017569 del 28 novembre 2024);

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura per un importo inferiore a euro 40.000,00, l'Amministrazione effettua sull'affidatario la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione del preventivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice e del decreto dirigenziale 39/2024, sopra richiamato, e pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace;

DATO ATTO, altresì che:

- ai fini della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, l'operatore è tenuto a prestare una garanzia definitiva, di cui all'articolo 13 del Foglio patti e condizioni, pari al 5% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice;
- il pagamento del corrispettivo contrattuale, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della Legge 217/2010 e riporterà il CIG che sarà comunicato dall'Amministrazione;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti dichiarati, come previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice, con l'adozione in tal caso dei provvedimenti e delle comunicazioni ivi previsti;

- ai sensi dell'articolo 18, comma 10, come integrato dall'allegato I.4 del Codice, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, il relativo contratto è esente da imposta di bollo;

DATO ATTO che il Fornitore fattura in via posticipata i corrispettivi relativi ai beni effettivamente consegnati e rendicontati dal direttore dell'esecuzione del contratto attraverso l'ordine di acquisto, secondo le modalità riportate all'articolo 6 del Foglio Patti e condizioni;

RITENUTO di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), dell'Allegato I.2 del Codice, nel dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della Normazione, competente anche per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa nonché per la liquidazione delle fatture;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare a Terminal Distribuzione s.r.l., con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), codice fiscale e partita IVA 03641340371, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice, la fornitura di libri e pubblicazioni monografiche per le esigenze della Biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di ventiquattro mesi, con facoltà di proroga per un periodo massimo di dodici mesi, alle condizioni e modalità di cui al Foglio Patti e condizioni e relativi allegati e con l'applicazione della percentuale di ribasso del 24,26% sul prezzo di copertina di cui all'offerta economica del 15 novembre 2024, avente ID *Sintel 1731688056090*, presentata dalla suddetta società, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto per la durata di ventiquattro mesi;
2. di stabilire per la fornitura in argomento l'importo massimo spendibile di euro 19.960,00 (oltre IVA al 4%, come specificata in premessa), per il periodo di 24 mesi;
3. di impegnare in favore di Terminal Distribuzione s.r.l. la spesa complessiva di euro 20.000,00 (IVA inclusa del 4%, applicata come indicato in premessa) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, con imputazione al capitolo 2509 *"Acquisto riviste e pubblicazioni per la biblioteca"*, codifica di V livello U.1.03.01.01.002 *"Pubblicazioni"* come segue:
 - anno 2025: euro 10.000,00;
 - anno 2026: euro 10.000,00;

4. che l'eventuale periodo di proroga fino a un massimo di dodici mesi, per un importo complessivo massimo di euro 10.000,00 (IVA inclusa al 4%, applicata come indicato in premessa), sarà assunto con successivo decreto, con cui sarà impegnata anche la relativa spesa;
5. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio Patti e condizioni disciplinante la fornitura in oggetto, approvato dalla sottoscritta, in qualità di responsabile unico del progetto mediante sottoscrizione digitale e accettato dal Fornitore tramite sottoscrizione digitale in sede di procedura;
6. di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, previa acquisizione della garanzia definitiva, della copertura assicurativa e della dichiarazione relativa ai flussi finanziari di cui, rispettivamente, agli articoli 13, 5 e 12 del Foglio Patti e condizioni;
7. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Foglio Patti e Condizioni

Fornitura di libri e pubblicazioni monografiche per le esigenze della Biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia (BCRL), per il periodo di 24 mesi, con facoltà di proroga contrattuale per il periodo massimo di 12 mesi.

INDICE

Art. 1 - Definizione delle parti	2
Art. 2 - Oggetto, finalità e durata del contratto e opzioni contrattuali	2
Art. 3 – Responsabile unico del progetto e Direttore dell’esecuzione del contratto	3
Art. 4 - Descrizione dell’attività, dei tempi e delle modalità di esecuzione della fornitura	3
Art. 5 - Responsabilità del Fornitore	4
Art. 6 - Corrispettivi, periodicità di fatturazione, contenuti della fatturazione elettronica e modalità di pagamento	6
Art. 7 - Revisione prezzi	7
Art. 8 - Penali	7
Art. 9 - Clausola risolutiva ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile	9
Art. 10 - Risoluzione ai sensi dell’articolo 122 d.lgs. 36/2023	9
Art. 11 - Recesso ai sensi dell’articolo 123 del d.lgs. 36/2023	10
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 13 - Garanzia definitiva	10
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	11
Art. 15 - Trattamento dei dati personali e patto di riservatezza	11
Art. 16 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia	13
Art. 17 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni	13
Art. 18 - Divieto di “ <i>pantouflage</i> ” e relative sanzioni	13
Art. 19 - Segnalazione di violazioni nell’Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici	14
Art. 20 - Stipulazione del contratto	14
Art. 21 - Risoluzione delle controversie e Foro competente	14

Art. 22 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale	14
Art. 23 - Norma finale	15
Allegato "A" - Clausole del Foglio Patti e condizioni di cui all'art. 1341 c.c.	16

Art. 1 - Definizione delle parti

1. Amministrazione Appaltante, nel prosieguo denominata anche 'Amministrazione' o 'Consiglio regionale' o CRL è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, a Milano.
2. Fornitore, nel prosieguo denominato anche 'Appaltatore', è l'operatore economico affidatario della fornitura.

Art. 2 - Oggetto, finalità e durata del contratto e opzioni contrattuali

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di libri e pubblicazioni monografiche per le esigenze della Biblioteca del Consiglio regionale della Lombardia (di seguito BCRL), ubicata presso la sede del CRL.
2. La finalità di tale contratto è incrementare le collezioni della BCRL garantendo un buon grado di aggiornamento della documentazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Biblioteca, approvato con DUP n. 60/2021, consultabile al seguente link: <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/per-il-cittadino/biblioteca> ed inoltre, fornire un supporto informativo e documentale per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri regionali, degli organi ed organismi regionali, delle strutture amministrative del CRL, della Giunta e degli Enti del sistema regionale e per motivi di studio e ricerca a tutti gli utenti interessati ai sensi dell'art. 1 del Regolamento della Biblioteca del Consiglio regionale.
3. Il contratto decorre dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione, e ha una durata di ventiquattro (24) mesi, con facoltà di proroga contrattuale ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D.lgs. 36/2023 (di seguito Codice) per un periodo massimo di dodici (12) mesi e per un importo massimo non superiore a quello indicato all'articolo 6, comma 1, alle medesime condizioni contrattuali, dandone comunicazione al Fornitore tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del contratto. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione, che la esercita a proprio insindacabile giudizio, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
4. In caso di proroga disposta dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto iniziale o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione, rinunciando ad avanzare, nel caso di mancato esercizio della facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione, pretese economiche o richieste di indennizzo di sorta.
5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 3, il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Il Consiglio regionale può richiedere la prestazione della fornitura di cui all'articolo 4 fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale di cui all'articolo 6. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo predetto nel corso del periodo contrattuale, la

scadenza del contratto s'intenderà anticipata e il Consiglio regionale potrà avvalersi della facoltà di proroga di cui al comma 3.

Art. 3 – Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) è il dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), dell'Allegato I.2 del Codice, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) il dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della Normazione.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
4. Il DEC è competente altresì per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa e per la liquidazione delle fatture.
5. L'eventuale variazione del DEC è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore.
6. È individuato quale assistente al DEC con funzioni operative, il Responsabile dell'U.O. Studi e Biblioteca.
7. Le comunicazioni tra il DEC e il Fornitore avvengono per iscritto tramite posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata in modo da garantire la verifica dell'avvenuto recapito delle stesse, al seguente indirizzo:

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.
8. Il Consiglio regionale procederà, per il tramite del DEC, all'accertamento della conformità della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali.
9. L'eventuale variazione dei ruoli organizzativi è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore tramite PEC.

Art. 4 - Descrizione dell'attività, dei tempi e delle modalità di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di monografie e pubblicazioni e allo svolgimento dei servizi connessi, come meglio specificato nei commi successivi.
2. Il Fornitore deve, in particolare, provvedere:
 - a) alla fornitura, senza vincolo di esclusiva, di monografie e pubblicazioni e allo svolgimento dei servizi connessi. La fornitura riguarda principalmente libri e pubblicazioni monografiche su supporto cartaceo, in lingua prevalentemente italiana, posti in vendita da editori di qualsiasi natura giuridica (società, enti, istituti, associazioni, ecc.). Occasionalmente potranno essere richieste anche opere in lingua straniera, edite all'estero o su supporto non cartaceo (es. e-book). La fornitura riguarda pubblicazioni (manuali, repertori, trattati, commentari, codici giuridici, rapporti annuali, saggi, pubblicazioni scientifiche, ecc.) relative a materie di interesse regionale e varie discipline specialistiche (es. diritto pubblico, costituzionale, amministrativo, regionale, diritto comunitario ed internazionale, tributario e finanziario; scienze politiche, sociali,

economiche e statistiche; aspetti socio-economici, culturali, sociali della regione). A titolo puramente indicativo, si riportano alcune delle case editrici di possibile riferimento: Giuffrè Francis Lefebvre, Wolters Kluwer, Giappichelli, Maggioli, Carocci, Il Mulino, Franco Angeli, Marsilio, Laterza, Luiss University press, La Tribuna;

- b) alla consegna in visione delle pubblicazioni richieste dal DEC, o suo delegato, le quali sono oggetto di valutazione da parte del DEC, che procederà, per le pubblicazioni ritenute idonee all'acquisto, all'emissione dell'ordine. Tale consegna deve essere evasa dal Fornitore entro quindici (15) giorni dalla richiesta, salvo impedimento oggettivo, accompagnata da bolla analitica dei beni conferiti, riportante titolo, autore, editore, edizione, codice ISBN. Il DEC, entro i successivi trenta (30) giorni, comunica tramite PEC all'Appaltatore l'ordine d'acquisto dei volumi scelti all'interno della partita; i resi vengono ritirati, a cura del Fornitore, almeno una volta al mese;
 - c) al ritiro e alla sostituzione, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione da parte del DEC, o suo delegato, dei volumi contestati poiché pervenuti già danneggiati, difettosi o non integri.
- 3. La consegna in visione e il ritiro dei resi di cui rispettivamente al comma 2, lettere b) e c), deve avvenire direttamente presso la sede del Consiglio regionale, nei giorni e negli orari concordati, a mezzo di operatore appartenente alla organizzazione del Fornitore, con esclusione di corriere o servizio postale. All'operatore incaricato dal Fornitore può essere richiesto di effettuare con l'operatore della Biblioteca la spunta dei colli indicati al fine di verificare la corrispondenza degli stessi alla descrizione analitica della bolla.
 - 4. Il Fornitore mette a disposizione del CRL, per l'intero periodo contrattuale, un sistema web di reportistica gestionale riguardante lo stato, contabile ed esecutivo, degli ordini, delle consegne effettuate e da effettuare e della progressiva fatturazione. Qualora l'Appaltatore non disponga di una piattaforma informatica, deve adottare misure organizzative idonee ad assicurare, altrimenti, l'assolvimento del predetto compito.

Art. 5 - Responsabilità del Fornitore

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dal Fornitore stesso.
- 2. Il Fornitore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, personale dipendente e non dipendente, arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della fornitura oggetto del presente Foglio patti e condizioni.

3. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Foglio patti e condizioni, per le quali il Fornitore dovrà rispondere integralmente, questi si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:
 - una polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi ("RCT") per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Foglio patti e condizioni;
 - una polizza a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Fornitore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Foglio patti e condizioni con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 1.500.000,00 per prestatore infortunato.
4. Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione e resteranno quindi a totale carico del Fornitore.
6. Resta inoltre inteso che, qualora l'entità dei danni risultasse superiore al massimale sopra indicati, il Fornitore provvederà al risarcimento del danno, ferma restando la sua intera responsabilità anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
7. Il Fornitore dovrà trasmettere al CRL copia - o relativa dichiarazione della Compagnia o Broker di assicurazione - delle polizze di cui sopra, prima della data di loro decorrenza e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga all'Amministrazione prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi.
8. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della fornitura.
9. Resta inoltre inteso che il Fornitore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli del Fornitore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Art. 6 - Corrispettivi, periodicità di fatturazione, contenuti della fatturazione elettronica e modalità di pagamento

1. L'importo complessivo massimo spendibile stimato per la fornitura oggetto dell'affidamento è pari ad euro 29.940,00 (oltre IVA), comprensivo dell'eventuale proroga del contratto per il periodo massimo di dodici (12) mesi, per un importo massimo di euro 9.980,00 (oltre IVA).
2. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c), del DPR 633/72, per i prodotti editoriali l'IVA è assolta dall'editore. In caso di acquisizioni di e-book, l'IVA è calcolata al 4%.
3. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero euro.
4. Il CRL riconosce al Fornitore la percentuale di ribasso offerta in sede di procedura che sarà applicata ai prezzi di copertina. L'importo contrattuale è corrisposto a consumo, a fronte dei volumi richiesti al Fornitore, e pertanto il medesimo non può vantare l'erogazione dell'intero importo contrattuale, che rappresenta l'importo massimo spendibile per l'Amministrazione. Al raggiungimento degli importi di cui al comma 1, il contratto cessa anticipatamente come previsto all'articolo 2, comma 6.
5. I corrispettivi si riferiscono alla fornitura oggetto dell'affidamento eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e includono tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti. È escluso il rimborso di eventuali spese sostenute dal Fornitore a qualsiasi titolo.
6. Il Fornitore fattura in via posticipata i corrispettivi relativi ai beni effettivamente consegnati e rendicontati dal DEC attraverso l'ordine di acquisto.
7. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 12.
8. La fattura deve essere emessa secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", e deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: Consiglio regionale della Lombardia;
 - Sede: via Fabio Filzi, 22 – Milano (MI);
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): UFIRHM;
 - Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): 80053570158;
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): 2023.XII.6.4.2.3;
 - CIG contratto (campo 2.1.2.7), comunicato dopo l'affidamento;
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): S "Scissione dei pagamenti";
 - Natura (campo 2.2.1.14): "N2" Assolta dall'editore.
9. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente, l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a

completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.

10. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'Amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
11. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni contrattuali, il CRL acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).
12. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.
13. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto, previo rilascio del DURC. L'IVA esposta nella fattura deve comunque essere calcolata sul corrispettivo pieno.
14. Per i pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00, il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento, procede inoltre alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificata dall'articolo 1, commi 986 e 987, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18/01/2008, n. 40.

Art. 7 - Revisione prezzi

1. Ai sensi degli articoli 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si fa riferimento all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi), pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT. Il Fornitore è tenuto a dare adeguata motivazione a supporto della richiesta di revisione prezzi. I nuovi prezzi determinati a seguito della revisione sono applicati alle prestazioni contrattuali svolte dopo la revisione a partire dalla prima fatturazione utile.

Art. 8 - Penali

1. Il DEC ha facoltà di contestare la fornitura, entro il termine di quindici (15) giorni, qualora a seguito di controlli ravvisi inadempienze, difformità e ritardo negli adempimenti rispetto alle attività e alle modalità di esecuzione indicate all'articolo 4. La contestazione viene formulata

- al Fornitore dal DEC per il tramite di PEC. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, per il tramite di PEC, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, può procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) consegna in visione delle pubblicazioni: in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b): 0,3 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritiro e sostituzione dei volumi contestati: in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera c): 0,3 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
 - c) in caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 17: una penale tra l'1% e il 5% dell'importo netto contrattuale.
 3. La fattispecie riportate al comma 2 non hanno carattere di tassatività. In caso di disservizio o inadempimento diverso da quelli contemplati al comma 2, il DEC può irrogare al Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale netto.
 4. Le penali espresse in percentuale sono arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso.
 5. Le penali per il ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.
 6. In caso di applicazione di penali, è fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.
 7. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni il Consiglio regionale potrà rivalersi anche tramite trattenuta, per compensazione, sui crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Consiglio regionale, nonché sulla garanzia definitiva prestata che, in tal caso, dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto all'articolo 13.
 8. La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale. In caso di mancata esecuzione delle attività o di esecuzione gravemente imperfetta non è dovuto alcun corrispettivo.
 9. Fatta salva l'applicazione delle penali, nei casi in cui il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore, cui saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Consiglio regionale, dandone comunicazione al Fornitore via PEC, con un preavviso di sette giorni di calendario.
 10. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, Il Fornitore deve notificare immediatamente tale circostanza alla competente struttura tramite PEC.

Art. 9 - Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 8, il Consiglio regionale ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con incameramento della garanzia al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di applicazione di penali per un ammontare totale pari al dieci per cento dei corrispettivi contrattuali netti;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati all'articolo 12;
 - c) in caso di mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'articolo 13, eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte del Consiglio regionale;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'articolo 14;
 - e) in caso di gravi violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi assunti in qualità di responsabile del trattamento e delle norme relative al patto di riservatezza di cui all'articolo 15;
 - f) in caso di violazione dei codici di condotta di cui all'articolo 16;
 - g) in caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 17;
 - h) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - i) in caso di verifiche con esito negativo in merito al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.
2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e potrà provvedere a stipulare un nuovo contratto, addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.

Art. 11 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio regionale, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Consiglio regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale netto, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 117, co. 2, e all'articolo 106, comma 8, del Codice.
2. La cauzione è costituita con versamento della somma garantita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione, esclusivamente tramite il sistema Pago PA.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Il beneficiario della polizza fideiussoria è il Consiglio regionale della Lombardia.
5. La cauzione (o fideiussione) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. Il Consiglio regionale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestata la fornitura.

7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Consiglio regionale può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Diversamente, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di avvalersi della clausola di cui all'articolo 11 comma 1, lettera d).
8. Ai sensi di legge la garanzia è svincolata dopo l'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della completa ottemperanza alle clausole contrattuali.
9. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di garanzia provvisoria dell'articolo 106 del Codice, ove richiamate dall'articolo 117 del medesimo Codice, salvo quanto previsto al comma 1.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. In caso di contravvenzione al divieto di cui al comma 1 il Consiglio regionale potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
3. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento della presente fornitura, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'Ente.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del suindicato articolo.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali e patto di riservatezza

1. Nello svolgimento della fornitura di cui al presente Foglio Patti e condizioni, il Fornitore, nella persona del rappresentante legale pro tempore o di suo delegato in base a valida procura, agisce come titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art.4, par. 1, n. 7 e dell'art. 24 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD") e, come tale, è obbligato e espressamente s'impegna al rispetto del citato RGPD, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di dati personali recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché di qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile alla fornitura affidata, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

2. Nell'ambito della fornitura resa, il Fornitore non può trattare dati personali di titolarità del Consiglio regionale senza l'autorizzazione del Titolare, salvo che per le finalità amministrative di stipulazione del contratto ed esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della fornitura affidata, osservando tutte le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza richiesti dalle norme citate per i trattamenti di dati personali effettuati anche con strumenti elettronici e di tutte le ulteriori idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza e adeguate al rischio correlato. Il Fornitore è responsabile per la sicurezza fisica e logica dei dati, dei documenti e delle informazioni che detenga. È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate.
3. La comunicazione di dati personali dei dipendenti (nome, cognome e indirizzo di posta elettronica/telefono) al Fornitore da parte del Consiglio regionale è effettuata esclusivamente per le attività di cui al comma 2.
4. Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al RGPD e al d.lgs. 196/2003, i dati personali conferiti dal Fornitore e dai soggetti dallo stesso incaricati per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle informative, alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento, secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 e 14 RGPD.
5. Fermi restando le disposizioni e gli obblighi previsti dalle norme citate in merito alla tutela dei dati personali, i dati personali, i dati economici, finanziari, patrimoniali e/o di qualunque altro genere che vengono a conoscenza del Fornitore in ragione della fornitura resa al Consiglio regionale in base al presente Foglio Patti e condizioni, sono considerati riservati.
6. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dei suddetti obblighi di riservatezza.
8. Il presente patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente contratto.

Art. 16 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4.06.2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale della Lombardia adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24.10.2022 n. 356 entrambi disponibili al seguente link: <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/personale/codice-disciplinare-e-di-condotta>.

Art. 17 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni

1. Il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 ottobre 2015, n. 400, accessibile al seguente link: https://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/FilesPratiche/Files/IDP3346_2015112145644.pdf.
2. In esso i riferimenti ai d.lgs. 163/2006 e al d.lgs. 50/2016, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice, ai sensi dell'art. 226, comma 5, del Codice stesso.
3. Il Fornitore ha l'onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subfornitori. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subfornitori.
4. La violazione degli obblighi del Patto da parte del Fornitore comporta, alternativamente o cumulativamente, l'applicazione di una penale di cui all'articolo 7, comma 4), la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
5. Il Consiglio regionale può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 18 - Divieto di "pantouflage" e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale della Lombardia, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.
2. Il Fornitore è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione "Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing)", la "Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023", con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web "Segnalazione illeciti", nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 20 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.
2. Come disciplinato dall'Allegato I.4 del Codice, il contratto è esente dall'imposta di bollo.

Art. 21 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. In caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 22 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata destinate al Consiglio regionale devono essere spedite al seguente indirizzo:

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Art. 23 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell'affidamento.

Firma digitale per accettazione

Allegato "A" - Clausole del Foglio Patti e condizioni di cui all'art. 1341 c.c.

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, sono individuate le clausole di cui agli articoli 5 (Responsabilità del Fornitore), 8 (Penali), 9 (Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile), 11 (Recesso ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023), 15 (Trattamento dei dati personali e patto di riservatezza), 16 (Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia), 17 (Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni) e 21 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente Foglio Patti e condizioni.